

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità dei Trasporti

U. R. E. G. A. - Servizio Provinciale di Ragusa

Stazione Appaltante – Comune di Ragusa

**VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE “lavori di adeguamento e completamento
della discarica sub-comprensoriale per rifiuti solidi urbani di c.da Cava dei Modicani.”**

L'anno 2010, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 11,00 in Ragusa, Via Natalelli n. 107, piano 3°, nei locali dell'U.R.E.G.A. Servizio Provinciale di Ragusa, si è riunita la Commissione per la riapertura delle operazioni di gara, come da avviso inserito sul sito internet www.osservatoriolavoripubblici.it, sul sito internet del Comune di Ragusa ed inoltrato per telefax a tutti i concorrenti alla gara.

Sono presenti:

- Dott. Mario Floridia presidente della Commissione;
- Ing. Gea Rosanna Ingrassia, componente supplente;
- Dott. Giuseppe Mirabelli – nominato dall'Amministrazione appaltante con nota n°.28395/D.G.

Del 30/03/2010;

L'Ing. Gea Rosanna Ingrassia, capo Servizio U.R.E.G.A., assume le funzioni di componente supplente ai sensi del comma 11 dell' art. 7/ter della legge 109/94 così come modificata dalle LL.RR. 7/2002, 7/2003, 16/2005. Si precisa che la stessa ha svolto le funzioni di componente supplente per tutta la durata dell'espletamento della gara a seguito della comunicazione prot. n. 354 del 9 febbraio 2007 dell'Ing. Brinch Salvatore, nella qualità di Vice presidente, che manifestava la propria " indisponibilità per tutta la durata dello svolgimento della gara dovendosi sottoporre ad accertamenti medici ".

Sono altresì presenti il signor Guglielmo Iurato, nato a Scicli il 28/02/1941 direttore Tecnico dell'Impresa CO.GE.VI. S.r.l. Impresa partecipante alla gara in ATI con il Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro – CONS.COOP, assistito dall'avvocato Nino Gentile, e nell'interesse della stazione appaltante Comune di Ragusa, Angelo Frediani, legale del Comune

predetto.

Dichiarata valida la seduta, il Presidente premette a verbale:

in altra composizione, la Commissione di gara, nell'ultima seduta pubblica del giorno 5 agosto 2009, prese atto della determinazione dirigenziale n. 995 del 7 maggio 2009 del Dirigente del V Settore del Comune di Ragusa e della nota n. 58039 del 14 luglio 2009 del predetto Dirigente. Con la determinazione prima citata venne preso atto dell'annullamento degli atti di gara relativi all'appalto oggetto della presente gara, sulla base di quanto disposto dal TAR di Catania con sentenza n. 2257/2008 e venne deciso di rimandare gli atti di gara all'U.R.E.G.A. Sezione provinciale di Ragusa al fine di ripetere le operazioni di gara a partire dal momento della valutazione delle offerte anomale. Con la nota n. 58039 del 14 luglio 2009 il Dirigente predetto trasmise copia della predetta sua determinazione e chiese che "la sezione provinciale dell'U.R.E.G.A. procedesse a verificare la congruità dell'offerta dell'impresa aggiudicataria con riguardo specifico al pre contratto tra l'impresa stessa e la "Comisana Lapidei" riguardante il trasporto e lo smaltimento del materiale risultante dallo sbancamento."

Decise altresì la Commissione di gara, accolto la proposta di riapertura della gara, di trasmettere la documentazione alla sub commissione "per ripetere le operazioni di gara dal momento della valutazione dell'anomalia in poi, ai sensi dell'art. 10 e 9, comma 1 del Regolamento approvato con Decreto Presidenziale n. 1/05".

Conseguentemente gli atti furono trasmessi alla sub commissione, che in data 29 gennaio 2010 ha concluso i propri lavori redigendo il verbale di pari data, che ha trasmesso al RAG ed al Dirigente dell'UREGA con nota protocollata in data 16 febbraio 2010 al n. 632. Detto Verbale è stato poi trasmesso al Presidente della Commissione di gara in data 16 marzo 2010 con nota n. 841 prot., e d'intesa con il Comune di Ragusa il Presidente ha fissato la seduta pubblica per la riapertura delle operazioni di gara per il giorno 31 marzo 2010 alle ore 10,00, seduta di cui è stato dato avviso nelle forme prima descritte.

In data 31 marzo 2010, subito prima della riunione della Commissione, è stato consegnato al

Presidente, con nota n. 968 prot. del 31 marzo 2010, “atto di diffida e messa in mora per l'esecuzione del giudicato”, assunto al protocollo della Sezione provinciale di Ragusa dell'U.R.E.G.A. in data 30 marzo 2010 con n. 953, con il quale l'ATI Consorzio Cooperative Cons.Coop e CO.GE.V.I. s.r.l. invitano il Comune di Ragusa in persona del Sindaco pro-tempore e l'UREGA, Sezione provinciale di Ragusa in persona del legale rappresentante pro-tempore, a voler dare integrale esecuzione alla sentenza n. 2257/08 del TAR di Catania nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto di diffida stesso.

Prima di procedere ai lavori, il Presidente dispone che vengano annotate a verbale le dichiarazioni che l'avv. Gentile e l'avv. Frediani intendono rilasciare, e che così testualmente si riportano:

L'Avvocato Gentile: per conto dell'ATI Cons.Coop e CO.GE.V.I. s.r.l., fa rilevare che, come già esplicitato nell'atto di diffida per l'esecuzione del giudicato, notificato sia all'U.R.E.G.A.Servizio Provinciale di Ragusa, sia al Comune di Ragusa, in data 30/03/2010, occorre dare integrale esecuzione alla decisione del TAR che è divenuta cosa giudicata fra le parti. In particolare, come si evince dalla decisione predetta, è stato accolto il ricorso proposto dall'ATI suddetta ed i motivi aggiunti allo stesso, con annullamento degli atti impugnati, in particolare:

- Verbale di gara del 04/04/2007;
- Verbale di gara del 09/02/2007;
- verbale di gara del 12/02/2007;
- relazione tecnica della Subcommissione del 21/03/2007;
- bando di gara e Capitolato speciale di Appalto ove occorrenti nonché:
- determinazione dirigenziale del Comune di Ragusa Sett.re V° del 12/04/2007;
- verbale di consegna dei lavori.

In ossequio alla decisione giurisdizionale, non viene chiesta l'esecuzione dell'annullamento del contratto d'appalto per il difetto di giurisdizione rilevato dal TAR su tale specifica domanda. E comunque al riguardo, come affermato dal TAR a pag. 31 della sentenza, si osserva che “comunque l'effetto caducatorio del negozio per l'annullamento degli atti di gara si produce ex

lege e resta fermo per l'Amministrazione, per l'effetto conformativo del giudicato, l'obbligo di provvedere di conseguenza”.

Avv.to FREDIANI, difensore del Comune di Ragusa, nella causa n° 1284/07 TAR Catania: evidenzia che l'unico adempimento o l'adempimento ottimale che deve svolgere il collegio UREGA è quello della ripetizione della procedura di verifica dell'anomalia, con una decisione motivata e documentata come è, peraltro, precisato dalla sentenza 2257/08 a pag. 30 ove è detto “Ne discende, quindi l'annullamento degli atti di gara e l'obbligo per l'Amministrazione di ripetere il procedimento dalla valutazione di anomalia in poi e fino alla aggiudicazione definitiva”. Infatti l'annullamento del provvedimento amministrativo viene disposto sulla base dei motivi proposti e nella specie il motivo cardine, se non unico, del ricorso era la irregolarità della valutazione dell'anomalia. Le argomentazioni sostenute testé dal difensore di controparte con riferimento alla pagina 31 della sentenza, attengono soltanto alla dimostrazione della esistenza dell'interesse della parte all'annullamento degli atti di gara, concernendo solo delle ipotesi relative a tali interessi. Pertanto tali aspetti non fanno parte della esecuzione della sentenza. La necessità di ripetizione della procedura, secondo le indicazioni sopradette, è destinata al fin di dare alla sentenza ed al procedimento amministrativo una esecuzione completa, in modo da capire chi è il legittimo aggiudicatario e comprendere se l'ATI ricorrente ha diritto al risarcimento del danno o se la Paradivi è legittimo aggiudicatario. La richiesta di controparte sulla esecuzione della sentenza è priva di concretezza perché sono necessari ulteriori atti amministrativi per dare un risultato definitivo alla vicenda.

Avvocato Gentile: fa rilevare che non c'è stata nell'odierna sede alcuna richiesta di risarcimento. In relazione alle affermazioni dell'Avvocato Frediani, e per una completa lettura della sentenza, si osserva che a pag. 23 “il Collegio esamina quindi la domanda introdotta con il ricorso principale e la ritiene fondata, nei limiti dell'annullamento degli atti di gara e senza pregiudizio alcuno delle valutazioni già prima riservate in ordine alla sussistenza della giurisdizione sulla domanda di annullamento del contratto”. Per il resto si richama alla esplicita motivazione di cui alle lettere a)

b) c) del punto 2 della sentenza, nonché a quella di cui al punto III, punto 2.

Avvocato Frediani: fa rilevare di non avere mai sostenuto, nella annotazione a verbale dettata né nella discussione orale, che il fine dell'intervento dell'Avvocato Gentile fosse quello dell'intento risarcitorio e ritiene irrilevanti gli ulteriori rilievi interpretativi della sentenza, essendo essa diretta in tutto il suo contenuto a quanto è stato illustrato e richiesto.

Dopo tali interventi, alle ore 12,30, si allontano dalla riunione i sigg. Iurato, Gentile e Frediani.

La Commissione procede quindi con i propri lavori, ritenendo di non essere titolata altro che al compimento delle operazioni oggetto della convocazione dell'odierna seduta, e pertanto alla ripetizione delle operazioni di gara a partire dalla valutazione dell'anomalia delle offerte.

Pertanto il Presidente dà integrale lettura del verbale redatto dalla sub commissione nella sua seduta del giorno 29 gennaio 2010.

La Commissione prende atto dal predetto verbale del parere di congruità dell'offerta del 41,133% del concorrente ATI Paradivi Servizi s.r.l. e Costanzo Costruzioni s.r.l., riconosciuta giustificata dalla sub commissione a seguito della procedura e per le valutazioni in quel verbale esposti.

Poiché non compete alla Commissione la valutazione nel merito dell'attività svolta dalla sub commissione, né delle conclusioni cui essa è giunta, avendo preso atto della attestazione di congruità dell'offerta presentata dal concorrente Paradivi Servizi s.r.l., la Commissione riconosce che la graduatoria formulata nella seduta del 12 febbraio 2007 non subisce variazioni ed in conseguenza propone l'aggiudicazione in via provvisoria a Paradivi Servizi s.r.l. Con il ribasso del 41,133%

Viene allegata al presente verbale il verbale della seduta del giorno 29 gennaio 2010 della sub commissione prima citato Allegato -A-.

Il presente verbale delle operazioni di gara così come previsto dal comma 1 dell'art.10 del D.P.R. del 14/01/2005 N°1 verrà trasmesso all'Amministrazione appaltante per i successivi provvedimenti in materia di aggiudicazione.

Il presente verbale, letto e confermato viene sottoscritto in due originali.

Copia del presente verbale sarà affisso all'Albo di questa Sezione U.R.E.G.A. di Ragusa ai sensi dell'art.21 bis della Legge 109/94 così come recepita nel testo coordinato della L.R. N°7/02 s.m.i..

Dott. Mario Floridia, Presidente

f.to...Mario Floridia.....

Ing. Gea Rosanna Ingrassia, Componente Supplente

f.to...Gea Rosanna Ingrassia....

Dott. Giuseppe Mirabelli, Componente della S. A.

f.to...Giuseppe Mirabelli

Il Verbalizzante (Funzionario Direttivo Rocco Sallemi) *f.to...Sallemi Rocco..*



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Ufficio Regionale per l'espletamento di gare d'Appalto
Servizio Periferico 15° Ragusa - ex Servizio 14° / I.T. LL.PP.

Lavori di adeguamento e completamento della discarica sub-comprensoriale per rifiuti solidi urbani di Cava dei Modicani

Attività sub-commissione

A seguito di notifica della sentenza n. 2257/08 del TAR Sicilia – Sez. di Catania, con cui vengono annullati gli atti di gara e viene fatto “*obbligo per l'Amministrazione di ripetere il procedimento dalla valutazione di anomalia in poi e fino all'aggiudicazione definitiva*”, la sub-commissione ha ripreso i lavori per la verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse relative al pubblico incanto dei lavori di adeguamento e completamento della discarica sub-comprensoriale per rifiuti solidi urbani in c.da Cava dei Modicani in Ragusa.

Le operazioni sono iniziate con la redazione di un tabulato di raffronto tra progetto ed offerta ove sono riportati parametri significativi di grandezze che indicano eventuali situazioni o previsioni anomale, in riferimento alle differenze tra prezzo di progetto e prezzo di offerta, alle differenze in termini percentuali tra l'incidenza della manodopera in progetto e l'incidenza della manodopera in offerta, all'incidenza in termini percentuali della voce sul totale dell'appalto e alle differenze del ribasso offerto per ogni voce rispetto al ribasso individuato come soglia di anomalia, e dopo aver verificato che i prezzi della manodopera sono quelli correnti al periodo dell'offerta, tramite apposita indagine di mercato, indagini e compilazioni che sono state svolte in data 21/08/2009, 7/09/2009, 7/10/2009, 14/10/2009, 21/10/2009 e 2/12/2009, in data 29 del mese di gennaio dell'anno 2010, alle ore 9,00 nei locali dell' U.R.E.G.A. di Ragusa, si è riunita la sub-commissione per la valutazione delle offerte anomale relative alla gara dei “Lavori di adeguamento e completamento della discarica sub-comprensoriale per rifiuti solidi urbani di Cava dei Modicani”, il cui importo complessivo dei lavori, pari a € 6.925.617,63 di cui € 210.020,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 21 della Legge N° 104/94 come recepita e modificata con L.R. N° 7/02 e successive modificazioni.

La sub-commissione è composta dai funzionari direttivi dell' UREGA di Ragusa Sig. Corallo

Emanuele, Sig. Distefano Giovanni, Sig. Schininà Rocco, nominati dal Dirigente Preposto all'UREGA di Ragusa con nota prot. N° 351 dell'8/2/2007, che risultano tutti presenti.

Preliminariamente si precisa che la sub-commissione ha effettuato una valutazione della congruità o non congruità delle offerte attraverso una analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola l'offerta e della incidenza che queste hanno sull'offerta considerata, nel suo insieme ed accertando se la non congruità di uno o più componenti dell'offerta si traduce nella inattendibilità dell'offerta nel suo insieme (CGA n. 520/01, CdS n. 882/02, CdS n. 466/09, TAR Catania Sez. III n. 1393/07).

Così come indicato dall'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici con determinazione n. 6 del 8 luglio 2009 “*sulla base della normativa e della giurisprudenza, si ricava, quindi, che il giudizio di anomalia non può essere effettuato confrontando le giustificazioni di più offerte, ma svolgendo la fase di verifica di ogni offerta autonomamente sulla base dei documenti di giustificazioni presentati dai concorrenti in relazione ai prezzi offerti per le singole prestazioni costituenti l'offerta. Ciò perché la valutazione dipende dalle capacità imprenditoriali di ciascun offerente.*”

Peraltro si precisa che la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma è finalizzata ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto.

La fase istruttoria è stata svolta a partire dalla migliore offerta e, nel caso si fosse reso necessario, si sarebbe proceduto con la verifica di congruità, progressivamente in ordine decrescente nei confronti delle successive, fino all'individuazione dell'offerta congrua.

La sub-commissione per la verifica sostanziale della congruità dell'offerta è a piena conoscenza dell'esatta quantità delle singole prestazioni che costituiscono la commessa, dei prezzi unitari progettuali, dei prezzi unitari offerti per l'esecuzione delle singole prestazioni, dell'analisi dei prezzi esibita dai concorrenti e delle giustificazioni tendenti a dimostrare la correttezza e congruità dei prezzi unitari offerti, oltre a tutta la documentazione accessoria (preventivi, dichiarazioni, etc.) anch'essa costitutiva dell'offerta.

Tutta la documentazione inerente i giustificativi del 75% dell'importo dell'appalto costituiti dalle voci più significative ed in possesso di questa sub-commissione sono stati esibiti dalle Imprese concorrenti in sede di presentazione delle offerte così come richiesto dal disciplinare di gara alla lettera b) nella parte dove riporta i documenti che devono essere contenuti, a pena di esclusione nella busta “B – Offerta economica”.

In dettaglio, in conformità alle linee guida per il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, pubblicate nella GURS n.44 del 25/09/2009, la sub-commissione ha proceduto

nel seguente modo:

- a) ha redatto nelle sedute precedenti un tabulato di raffronto tra progetto ed offerta ove si sono riportati parametri significativi di grandezze che indicano eventuali situazioni o previsioni anomale; in particolare sono state attenzionate:
 - le differenze tra prezzo di progetto e prezzo di offerta;
 - le differenze in termini percentuali tra l'incidenza della manodopera in progetto e l'incidenza della manodopera in offerta;
 - l'incidenza in termini percentuali della voce sul totale dell'appalto e alle differenze del ribasso offerto per ogni voce rispetto al ribasso individuato come soglia di anomalia.
- b) ha verificato che i prezzi della manodopera sono quelli correnti al periodo dell'offerta;
- c) ha verificato che l'impresa abbia tenuto in debito conto l'incidenza degli oneri di sicurezza;
- d) ha verificato che i preventivi prodotti da ditte fornitrici comprendano le lavorazioni previste in progetto e che i macchinari previsti abbiano caratteristiche tecniche non inferiori rispetto a quelle previste in progetto, e che i preventivi stessi siano datati anteriormente alla celebrazione della gara, a meno che non siano prodotti a seguito di richiesta specifica da parte della sub-commissione e abbiano validità compatibile con quella dell'offerta.

A questo punto la sub-commissione ha proceduto al riesame della documentazione giustificativa dell' Ati formata dall' impresa PARADIVI Servizi s.r.l. e COSTRUZIONI COSTANZO s.r.l. con sede in Catania la cui offerta è risultata in sede di gara (vedi verbale di gara del 12/2/2007) con il primo maggior ribasso pari al 41,133% sull'importo dei lavori a base d'asta, superiore alla soglia di anomalia che risulta essere, dal verbale della commissione, pari al 33,783%.

Si precisa che questa sub-commissione con nota n. 421 del 19/02/2007 ha invitato l'impresa ATI Paradivi Srl (impresa concorrente che ha offerto il maggiore ribasso) a trasmettere i giustificativi dei prezzi il cui importo complessivo è superiore al 75% dell'appalto, relativi all'offerta presentata ed in particolare:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire prodotti o per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un'aiuto di stato;
- f) voci del costo della manodopera in relazione alle quali dai dati ufficiali non si rilevano minimi inderogabili ;

- g) l'utile d'impresa che l'offerente prevede di conseguire;
- h) l'analisi dei prezzi che compongono l'offerta;
- i) qualsiasi altro elemento che l'impresa ritiene pertinente in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

Questa sub-commissione ha chiesto, inoltre, di fornire chiarimenti sull'analisi dei prezzi relativi al trasporto, considerata la notevole differenza tra il prezzo previsto in progetto ed il prezzo analizzato dall'impresa.

Riguardo al contraddittorio con l'impresa si fa riferimento, in questa fase, al lavoro preliminare svolto dalla sub-commissione, in sede di primo esame, che si ritiene sufficiente.

Con lettera dell' 1/3/2007 (prot. U.R.E.G.A. N° 529 dell'1/3/2007), in risposta alla nota prot. N° 421 del 19/2/2007 dell'Urega di Ragusa, l'ATI ha prodotto la documentazione richiesta comprendente, oltre ad una relazione generale giustificativa, i seguenti allegati:

- offerte commerciali
- beni ammortizzabili
- elenco lavori
- tabella manodopera ANCE Ragusa
- tabella spese generali
- sub analisi mezzi
- copia pre-contratto "trasporto"
- comunicazione COLACEM stabilimento di Ragusa
- analisi dei prezzi delle voci di progetto.

In riferimento alla sentenza emanata dal TAR Sicilia – Sez. di Catania che impone di ripetere il sub-procedimento della valutazione di anomalia, questa sub-commissione ha proceduto al riesame della documentazione fino ad oggi prodotta dall'ATI Paradivi.

L'esame riguarda sia l'elaborato allegato all'offerta, sia la documentazione prodotta con lettera dell'1/3/2007.

In particolare l'ATI Paradivi ha fornito giustificazioni e chiarimenti in ordine ai seguenti punti il cui importo è superiore al 75% dell'appalto e che coincidono con le voci di prezzo che la sub-commissione ha ritenuto di esaminare:

- N° 142 (codice SBANC 1);
- N° 162 (codice ARGILLA);
- N° 175 (codice IMPPERCO);
- N° 184 (codice PEADLISCIO);
- N° 202 (codice TORRE);
- N° 203 (codice TRASPORTO).

La sub-commissione, a questo punto, così come indicato nella superiore lettera a), ha esaminato il quadro di raffronto in cui sono stati inseriti i dati di progetto e di offerta inerenti le quantità, i prezzi decurtati degli oneri della sicurezza e l'incidenza della manodopera, al fine di individuare i prezzi significativi da indagare in riferimento alle voci con ribasso superiore alla soglia di anomalia, o con impegno di manodopera minore del 50% rispetto a quello di progetto o con importo che incide oltre il 5% sul totale dell'appalto, così come indicato dalle linee guida per il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, pubblicate nella GURS n.44 del 25/09/2009.

Nel quadro di raffronto analitico sono state evidenziate le sei voci inserite in progetto che costituiscono il 75% dell'intero appalto.

Difatti, la voce SBANC1 presenta un ribasso del 43,58%, dato superiore alla soglia di anomalia del 33,783% ed ha un'incidenza in termine percentuale, sul totale dell'appalto, del 54,88%, ben superiore al 5%.

La voce ARGILLA ha un'incidenza sul totale dell'appalto dell'11,66%, superiore al 5%.

La voce IMPPERCO ha un'incidenza sul totale dell'appalto del 20,99%, superiore al 5%, presenta un ribasso del 36,71%, dato superiore alla soglia di anomalia del 33,783 ed ha una differenza in termini percentuali tra incidenza della manodopera in progetto e quella in offerta oltre il 50%.

La voce PEADLISCO ha un'incidenza sul totale dell'appalto del 7,58%, di poco superiore al 5% e presenta una differenza in termini percentuali tra incidenza della manodopera in progetto e quella in offerta oltre il 50%.

La voce TORRE presenta un ribasso del 35,14%, dato superiore alla soglia di anomalia del 33,783%.

La voce TRASPORTO presenta un ribasso del 95,08%, dato di molto superiore alla soglia di anomalia del 33,783%.

Proprio per i superiori dati evidenziati la sub-commissione ha verificato tutte le voci su indicate.

In riferimento alla prima voce in esame (art. 142 – **SBANC1**) in via preliminare, dall'esame del quadro di raffronto si evincono i seguenti elementi:

il prezzo offerto dall'impresa è del 43,58% a fronte del 33,783, che è la soglia di anomalia individuata in sede di gara;

l'incidenza della manodopera in progetto è del 19% a fronte del 23,50% che è la percentuale calcolata dall'impresa in fase di offerta.

Se ne desume che la differenza di importo tra progetto e offerta è pari ad € 950.821,91, importo che ha un'incidenza rilevante sul totale dell'appalto.

Dall'esame della documentazione presentata in fase di giustificazione dei prezzi, si evince che l'associazione temporanea di impresa, per l'esecuzione dei lavori inerenti la voce in esame, possiede i mezzi meccanici idonei per l'effettuazione dello sbancamento che presentano caratteristiche tecniche non inferiori rispetto a quelle previste in progetto.

Inoltre, la disponibilità di un cospicuo parco mezzi, come evidenziato nello specifico documento fornito dall'impresa, con particolare riguardo alle macchine movimento terra ed autocarri pesanti, costituisce una condizione necessaria per la realizzazione a regola d'arte e nei tempi contrattuali della voce in esame.

L'analisi del prezzo esibita dal concorrente presenta dei prezzi della manodopera e costi dei materiali, noleggi e trasporti che sono da considerarsi pari a quelli correnti al periodo dell'offerta, valutazione ricavata da apposita indagine di mercato ed esame del prezziario regionale e dei tabulati contenenti i costi della manodopera emanati dagli Organismi competenti, effettuata dalla stessa sub-commissione.

L'impresa, nell'analisi del prezzo, ha tenuto in debito conto l'incidenza degli oneri di sicurezza che risulta pari al 5,97% e l'utile d'impresa desunto dall'elaborato è pari al 4%.

Sulla base delle superiori considerazioni si ritiene che il prezzo offerto per la voce in esame è congruo.

In riferimento alla voce di cui all'art. 162 (**ARGILLA**) i prezzi offerti dall'Ati Paradivi sono leggermente superiori ai prezzi previsti in progetto per le stesse voci.

Entrando nel dettaglio si rileva che facendo un raffronto tra il prezzo di progetto ed il prezzo offerto dall'impresa, entrambi al netto del costo degli oneri di sicurezza, abbiamo un prezzo di progetto di € 12,65 ed un prezzo offerto dall'impresa di € 13,18, quindi con un prezzo offerto dall'impresa superiore a quello previsto in progetto.

Anche l'incidenza della manodopera tra progetto e offerta dell'impresa presenta uno scarto minimo e l'incidenza, in termini percentuali, è dell'11,66%.

A giustificazione del prezzo offerto la ditta esibisce, in sede di giustificazione dei prezzi, un preventivo della ditta fornitrice dell'argilla, il quale si ritiene sostenibile economicamente da parte del terzo che offre la prestazione.

L'analisi del prezzo esibita dal concorrente presenta dei prezzi della manodopera e costi dei materiali, noleggi e trasporti che sono da considerarsi pari a quelli correnti al periodo dell'offerta, valutazione ricavata da apposita indagine di mercato ed esame del prezziario regionale e dei tabulati contenenti i costi della manodopera emanati dagli Organismi competenti, effettuata dalla stessa sub-commissione.

L'impresa, nell'analisi del prezzo, ha tenuto in debito conto l'incidenza degli oneri di sicurezza che risulta pari al 5,97% e l'utile d'impresa desunto dall'elaborato è pari al 4%.

Sulla base delle superiori considerazioni si ritiene che il prezzo offerto per la voce in esame è congruo.

Per quanto attiene alla voce di cui all'art. 175 (**IMPPERCO**) la sub-commissione esaminati tutti i giustificativi forniti dall'ATI Paradivi evidenzia quanto segue.

Il prezzo offerto dall'impresa è inferiore al prezzo in progetto presentando un ribasso di circa il 36,71% a fronte di una soglia di anomalia del 33,783%; a giustificazione del prezzo offerto la ditta esibisce, in sede di giustificazione dei prezzi, un preventivo di spesa della ditta fornitrice dell'impianto di trattamento del percolato, il quale si ritiene sostenibile economicamente da parte del terzo che offre la prestazione.

La differenza tra l'incidenza della manodopera in progetto con quella offerta dalla ditta è di poco superiore al 50% e l'incidenza sul totale dell'appalto è del 20,99%.

L'analisi del prezzo esibita dal concorrente presenta dei prezzi della manodopera e costi dei materiali, noleggi e trasporti che sono da considerarsi pari a quelli correnti al periodo dell'offerta, valutazione ricavata da apposita indagine di mercato ed esame del prezziario regionale e dei tabulati contenenti i costi della manodopera emanati dagli Organismi competenti, effettuata dalla stessa sub-commissione.

L'impresa, nell'analisi del prezzo, ha tenuto in debito conto l'incidenza degli oneri di sicurezza che risulta pari al 5,97% e l'utile d'impresa desunto dall'elaborato è pari al 4%.

Sulla base delle superiori considerazioni si ritiene che il prezzo offerto per la voce in esame è congruo.

Dall'esame dalla voce di cui all'art. 184 (**PEADLISCO**) si rileva che il ribasso offerto dall'ATI Paradivi è inferiore alla soglia di anomalia; infatti abbiamo un ribasso del 33,09% a fronte della soglia di anomalia del 33,783%; a giustificazione del prezzo offerto la ditta esibisce, in sede di giustificazione dei prezzi, un preventivo di spesa della ditta fornitrice della geomembrana in PEAD dello spessore di 2 mm., il quale si ritiene sostenibile economicamente da parte del terzo che offre la prestazione.

La differenza in termini percentuali tra incidenza della manodopera in progetto e in offerta è di poco superiore al 50% e l'incidenza sul totale dell'appalto è del 7,58%.

L'analisi del prezzo esibita dal concorrente presenta dei prezzi della manodopera e costi dei materiali, noleggi e trasporti che sono da considerarsi pari a quelli correnti al periodo dell'offerta, valutazione ricavata da apposita indagine di mercato ed esame del prezziario regionale e dei tabulati contenenti i costi della manodopera emanati dagli Organismi competenti, effettuata dalla stessa sub-commissione.

L'impresa, nell'analisi del prezzo, ha tenuto in debito conto l'incidenza degli oneri di sicurezza che risulta pari al 5,97% e l'utile d'impresa desunto dall'elaborato è pari al 4%.

Sulla base delle superiori considerazioni si ritiene che il prezzo offerto per la voce in esame è congruo.

Per quanto attiene alla voce N° 202 (**TORRE**) il ribasso praticato dall'ATI è di poco superiore alla soglia di anomalia presentando una percentuale del 35,14% a fronte del 33,783% della soglia di anomalia. Appare opportuno segnalare che l'incidenza della voce sul totale dell'appalto e del 2,04% e la manodopera offerta dall'impresa è superiore a quella prevista in progetto che prevede una percentuale di manodopera del 6,96% a fronte di un'offerta dell'impresa del 15,60%.

A giustificazione del prezzo offerto la ditta esibisce un preventivo della ditta fornitrice della Torre faro a corona mobile, il quale si ritiene sostenibile economicamente da parte del terzo che offre la prestazione.

L'analisi del prezzo esibita dal concorrente presenta dei prezzi della manodopera e costi dei materiali, noleggi e trasporti che sono da considerarsi pari a quelli correnti al periodo dell'offerta, valutazione ricavata da apposita indagine di mercato ed esame del prezziario regionale e dei tabulati contenenti i costi della manodopera emanati dagli Organismi competenti, effettuata dalla stessa sub-commissione.

L'impresa, nell'analisi del prezzo, ha tenuto in debito conto l'incidenza degli oneri di sicurezza che risulta pari al 5,97% e l'utile d'impresa desunto dall'elaborato è pari al 4%.

Sulla base delle superiori considerazioni si ritiene che il prezzo offerto per la voce in esame è congruo.

In riferimento alla voce di cui all'art. 203 (**TRASPORTO**), che rappresenta la voce con il ribasso maggiore, si rileva che, a giustificazione del prezzo relativo a detta voce, l'ATI Paradivi s.r.l. produce uno schema di pre-contratto con la Comisana Lapidei s.r.l. la quale si impegna a prelevare dal cantiere il materiale di sbancamento ed a trasportare lo stesso presso i propri stabilimenti, impegnadosi inoltre a pagare all' ATI un prezzo di € 0,40 per ogni metro cubo di materiale.

La sub-commissione con nota N° 2993 del 17/9/2009 ha chiesto alla Comisana Lapidei s.r.l. di fornire chiarimenti sull'economicità del prezzo pattuito sullo schema di pre-contratto.

La valutazione che questa sub-commissione esegue è, secondo la pronunzia giurisprudenziale del TAR di Catania (Sentenza sul ricorso n. 1284/07 R.G.), indispensabile, considerato che "*i negozi o contratti con terzi che le imprese allegano a sostegno delle proprie previsioni di offerta... condizionano direttamente i prezzi sospetti di anomalia*".

Dall'esame del pre-contratto stipulato tra la Paradivi Servizi s.r.l. e la ditta Comisana Lapidei s.r.l., si evince che quest'ultima, preliminarmente alla stipula del contratto, ha preso diretta visione ed ha compiutamente esaminato tutti gli elaborati, sia tecnici che amministrativi, ivi comprese le quantità di progetto, che regolano il rapporto fra i contraenti, dichiarando di essere

edotta, per conoscenza diretta e per prove fatte o verificate dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori di carico e trasporto di tutto il materiale come da voce di progetto “TRASPORTO”.

A questo punto si è proceduto ad un sindacato sul merito dei prezzi che da tale contratto discendono, proprio per verificare la sostenibilità economica e giustificativa del contenuto del negozio, e da tale sindacato si evince che dalla comparazione dell’analisi di costo di produzione pietrisco, con pietrame proveniente da Cava dei Modicani (sito oggetto dell’intervento in appalto), e dell’analisi di costo di produzione pietrisco, con pietrame proveniente da cava, risulta una economia per la Comisana Lapidei s.r.l., in riferimento al costo diretto di produzione di € 0,30 al mc.

Essendo la Comisana Lapidei s.r.l. azienda il cui ciclo produttivo aziendale è principalmente dedicato alla produzione del conglomerato cementizio, il pietrisco assume per la stessa enorme valore strategico, soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento, come la stessa evidenzia nella nota del 27.06.2007, dove evidenzia anche la crescente difficoltà di reperire siti per l’approvvigionamento di inerti.

Viste le superiori considerazioni e valutate le comparazioni delle analisi di cui sopra, è conveniente per la Comisana Lapidei s.r.l. reperire il pietrisco dallo scavo proveniente dalla discarica Cava dei Modicani, ed è proprio per tali motivi che la stessa può confermare, con la sopracita nota, l’impegno e le obbligazioni assunte con la stipula del pre-contratto.

Sulla base dell’impegno pre-contrattuale stipulato tra il concorrente e la Comisana Lapidei s.r.l., la Paradivi Servizi s.r.l. ha redatto un’analisi dei costi della voce il cui prezzo offerto al netto degli oneri della sicurezza risulta essere di € 0,19 al mc., considerato che la Comisana Lapidei s.r.l. si impegna ad eseguire tutti i lavori ed oneri di cui alla voce “trasporto”, ivi compresa la ricezione e gestione di tutti i materiali di cui alla sopracitata voce, compresi gli eventuali oneri di discarica, nonché tutti gli oneri ed atti autorizzativi di legge. Inoltre la Comisana Lapidei s.r.l. si obbliga ad attrezzare il cantiere ed a mantenere le attrezzature e i mezzi sempre efficienti con la manodopera necessaria.

L’analisi dei prezzi redatta dal concorrente è costituita, difatti, esclusivamente dall’impiego parziale di manodopera per fornire l’eventuale assistenza e dal noleggio di una pala caricatrice, oltre le spese generali e l’utile di impresa.

L’impresa, nell’analisi del prezzo, ha tenuto in debito conto l’incidenza degli oneri di sicurezza che risulta pari al 5,97% e l’utile d’impresa desunto dall’elaborato è pari al 4%.

Sulla base delle superiori considerazioni si ritiene che il prezzo offerto per la voce in esame è congruo.

La sub-commissione, esaminate così tutte le giustificazioni prodotte dall’ATI, ha proceduto alla valutazione di congruità dell’offerta.

Terminata l'analisi e l'esame della documentazione fornita dall'ATI Paradivi Servizi s.r.l. e Costanzo Costruzioni s.r.l., con sede in Catania, Zona Industriale - Stradale Primosole ed ultimata la valutazione di congruità dell'offerta

LA SUB-COMMISSIONE

considerato che dal verbale di gara del 12/02/2007 la prima migliore offerta risulta quella dell' ATI Paradivi Servizi s.r.l e Costanzo Costruzioni s.r.l., che ha offerto il ribasso del 41,133% sull'importo dei lavori a base d'asta pari a € 6.715.597, 58, superiore alla soglia di anomalia determinata in misura pari al 33,783%;

vista ed esaminata la documentazione prodotta dall' ATI Paradivi Servizi s.r.l e Costanzo Costruzioni s.r.l. a corredo dell'offerta;

viste le verifiche ed i riscontri effettuati sulla documentazione prodotta dall'ATI Paradivi Servizi s.r.l e Costanzo Costruzioni s.r.l.;

vista ed esaminata la documentazione prodotta dall'ATI Paradivi Servizi s.r.l e Costanzo Costruzioni s.r.l. con lettera dell'1/3/2007 (prot. U.R.E.G.A. N° 529 dell'1/3/2007);

vista la Sentenza del TAR di Catania n. 2257 del 9 ottobre 2008;

viste le verifiche ed i riscontri effettuati sulla documentazione prodotta dall'ATI Paradivi Servizi s.r.l e Costanzo Costruzioni s.r.l.;

ritenuto che complessivamente le voci relative ai prezzi offerti sono state giustificate dalla relazione prodotta dall'ATI concorrente da cui si rileva in generale anche la regolarità e correttezza dei preventivi, atti tutti a cui si rinvia;

considerato che, come da giurisprudenza, l'attendibilità dell'offerta è stata valutata nella sua globalità e non con riferimento alle singole voci di prezzo avulse dall'incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme, e considerato che il giudizio finale di anomalia deve avere ad oggetto l'affidabilità globale dell'offerta,

E' DEL PARERE

all'unanimità

che l'offerta prodotta dall'ATI Paradivi Servizi s.r.l e Costanzo Costruzioni s.r.l. con sede legale in Catania che ha offerto un ribasso del 41,133% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 6.715.597,58 superiore alla soglia di anomalia determinata in misura pari al 33,783%, nel suo complesso è giustificabile e quindi congrua.

Con il presente verbale la sub-commissione ritiene di aver espletato e concluso i lavori relativi all' incarico ricevuto e rimane comunque a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti e/o integrazioni.

Alle ore 14,00 la sub-commissione conclude i lavori.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto, viene redatto in quadruplicé originale, di cui due da trasmettere al RAG, il terzo esemplare viene trasmesso al Dirigente del Servizio UREGA ed il quarto rimane agli atti della sub-commissione.

La sub-commissione

Il Funzionario Direttivo Emanuele Corallo *f.to E. Corallo.....*

Il Funzionario Direttivo Giovanni Distefano *f.to Distefano G..*

Il Funzionario Direttivo Rocco Schininà *f.to Rocco Schininà.....*